

DETERMINA N. 13/GIU del 13 GIUGNO 2025

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comune di Numana per la realizzazione del progetto "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1, comma 3 e 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comune di Numana per la realizzazione del progetto "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall'Accordo di cui al punto 1., quantificata complessivamente nell'importo massimo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2025;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.



Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1, comma 3 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a), i) ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 23 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 del Consiglio regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 26/GIU del 27 settembre 2024 (Programma di attività del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2025).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2008).

Nello specifico, per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, vigilare, con la collaborazione di operatori preposti affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle



normative su indicate nonché vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (lettere a), i) ed u) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2008).

Peraltro nel programma di attività per l'anno 2025, all'interno dell'area promozione dei diritti (approvato dal Garante con determina n. 26/GIU del 27 settembre 2024), è previsto che il Garante continui a sostenere quelle Amministrazioni comunali che favoriscano progetti che, per finalità e metodologie di realizzazione, intendano promuoverle come comunità educatrici e comunità inclusive.

Dal canto suo il Comune di Numana (di seguito Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, attua una politica di promozione e gestione di un sistema integrato di interventi volti a migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento in funzione di una nuova cittadinanza sociale, prestando attenzione al sostegno alle persone in stato di disagio o di svantaggio ed in particolare dei minori con disagio psichico e fisico, favorendo la promozione delle pari opportunità culturali e sociali, la loro tutela e integrazione (articolo 2, comma 3, lettere f), g) dello Statuto comunale).

È così che, all'interno del su richiamato quadro ordinamentale e del suddetto contesto si inserisce il progetto "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education", che il Comune di Numana ha proposto al Garante in data 12 giugno 2025 al fine di realizzarlo in collaborazione, così come illustrato nei suoi contenuti, obiettivi e risultati attesi, nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 749 di pari data).

Nella sostanza l'iniziativa progettuale nasce per assicurare le necessarie attività riabilitative, anche nel periodo di sospensione dell'attività scolastica, ad un piccolo gruppo di minori con disabilità anche gravissime (paralisi cerebrali infantili, con tetraparesi o emiparesi, patologie genetiche o post traumatiche con compromissione del sistema nervoso centrale) individuati dai Servizi sociali del Comune di Numana, tanto da fare delle criticità di carenze assistenziali in questo particolare periodo dell'anno il proprio punto di forza, valorizzando il maggior tempo vuoto a disposizione per programmare in misura intensiva attività di lavoro sull'acquisizione di autonomia con il valore aggiunto dell'interazione con il gruppo di pari.

Infatti, sulla scorta dei risultati positivi raggiunti negli ultimi due anni, il progetto ripropone ai minori attività mattutine e pomeridiane basate su un trattamento intensivo completo di attività rieducative di gruppo con il metodo di Conductive Education, un metodo innovativo di origine ungherese che si realizza in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori specializzati e approccia la disabilità in modo globale.

Tutte le attività, così come specificatamente indicate nella scheda progettuale di cui all'allegato 1), sono basate sull'integrazione di attività motorie e cognitive per promuovere l'indipendenza, migliorare la mobilità, il linguaggio e le abilità mentali dei minori, mantenendo attive, il più possibile, anche le risorse residue.

La progettualità, quale obiettivo generale, intende promuovere iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia finalizzata al riconoscimento dei minori come titolari di diritti e favorire l'integrazione sociale e, quali obiettivi specifici mira a:

- stimolare a migliorare le capacità individuali dal punto di vista psico-motorio;
- favorire il miglioramento della qualità della vita sia sotto l'aspetto personale sia nei



- rapporti interpersonali e sociali:
- rinforzare l'autostima e la conoscenza delle proprie possibilità oltre che dei propri limiti;
 - fornire sostegno alle famiglie dei minori con disabilità.

Sulla base dei specifici obiettivi che si intendono perseguire, in sintesi i risultati che si attendono dalla realizzazione progettuale sono:

- l'acquisizione di nuove competenze psicofisiche e di piccole autonomie attraverso la gestione delle piccole azioni legate alla quotidianità;
- il miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore mostrato attraverso l'attiva partecipazione alle attività ludico ricreative;
- l'accrescimento del livello di socializzazione e inclusione sociale;
- la realizzazione di un supporto concreto alle le famiglie dei minori con disabilità.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra Enti non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale, il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e intende approvare il relativo schema di Accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico, pari ad un importo complessivo massimo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00) dando mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionale di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

In merito, detta spesa trova copertura finanziaria su capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2025.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio, è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina, con riferimento alla disponibilità esistente alla data del 13 giugno 2025 per euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) nello stanziamento del capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025 dell'Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile della Posizione di elevata qualificazione
"Risorse finanziarie"
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge



regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Questa determina si compone di 14 pagine, di cui 8 di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente



Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comune di Numana per la realizzazione del progetto: "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito "Garante"), codice fiscale 80006310421, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

Il Comune di Numana (di seguito "Comune"), codice fiscale 00113090427, con sede a Numana in Piazza del Santuario n. 24, rappresentato dal Sindaco, Gianluigi Tombolini

congiuntamente indicate come le "Parti"

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell'articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

Le Parti hanno in comune l'interesse di realizzare il progetto "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education":

- a) il Garante in quanto tenuto quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e alla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché al diritto dell'Unione europea e alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti in materia di tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei minori e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti degli stessi;
- b) il Comune, in quanto tenuto, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle sue finalità statutarie ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f) e g) dello statuto comunale, ad applicare una politica di promozione e gestione di un sistema



integrato di interventi volti a migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento in funzione di una nuova cittadinanza sociale, prestando particolare attenzione al sostegno alle persone in stato di disagio o di svantaggio ed in particolare dei minori con disagio psichico e fisico, favorendo la promozione delle pari opportunità culturali e sociali, la loro tutela e integrazione;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il Progetto oggetto di questo Accordo;
- il Garante e il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta comunale n. del hanno approvato il relativo schema di Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'Accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education" (di seguito Progetto) che, allegato a questo Accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune si assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione dello stesso e, a raggiungere gli obiettivi previsti nello stesso ed in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto;
 - b) trasmettere, al Garante, alla conclusione del progetto, la relazione dettagliata sull'attività complessivamente svolta e sui risultati raggiunti nonché il materiale documentale prodotto.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto;
 - c) monitorare la partecipazione e lo stato di soddisfazione.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00/). L'importo di tale compartecipazione finanziaria è erogato, previa trasmissione al Garante della seguente documentazione:
 - relazione dettagliata sull'attività complessivamente svolta e sui risultati raggiunti



sottoscritta dal Responsabile del Progetto per il Comune; materiale documentale prodotto di cui alla lettera b) del comma 2;

- relazione contenente i dati descrittivi ed economici delle spese sostenute, suddivise per oggetto di spesa, in conformità al progetto presentato. Tale relazione sottoscritta dal Responsabile del Progetto per il Comune, deve essere corredata dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle spese, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4

(Responsabili dell'Accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Gianluigi Tombolini

Articolo 5

(Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2025.

Articolo 6

(Attività di comunicazione del Progetto e dei suoi risultati)

1. La pubblicazione del Progetto e dei risultati raggiunti è effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti nel Piano di comunicazione indicato nel Progetto presentato. In particolare, nell'esercizio dell'attività di comunicazione istituzionale, le Parti devono dare evidenza dell'Accordo facendone espressa menzione ed i loghi delle parti devono essere sempre apposti nel materiale grafico diffuso.

Articolo 7

(Risultati/prodotti finali del progetto)

1. I risultati/prodotti immateriali (dati, studi, know-how, informazioni o altro) sono di proprietà congiunta delle Parti che li possono utilizzare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, anche separatamente menzionando l'Accordo stesso.
2. I risultati/prodotti materiali riproducibili (video, materiale fotografico o altro) sono di proprietà congiunta delle parti che possono riprodurli liberamente.

Articolo 8

(Recesso)

1. Alle Parti la facoltà di recesso dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 9

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare la riservatezza sui fatti o circostanze di cui vengono a conoscenza in occasione di realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'Accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali per le attività e finalità oggetto dell'Accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2026/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreti legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 10 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'Accordo.

Articolo 11 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede delle altre Parti o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'Accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'Accordo, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti in quanto compatibili.

Articolo 14 (Registrazione e sottoscrizione)

1. L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'Accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15,



comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Numana
Gianluigi Tombolini

Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	Un'estate per crescere: autonomia e divertimento con la Conductive Education
OBIETTIVI	<p>OBIETTIVO GENERALE: promuovere iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia finalizzata al riconoscimento dei minori come titolari di diritti e favorire l'integrazione sociale.</p> <p>OBIETTIVI SPECIFICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare e migliorare le capacità individuali dal punto di vista psico-motorio; - favorire il miglioramento della qualità della vita sia sotto l'aspetto personale sia nei rapporti interpersonali e sociali; - rinforzare l'autostima e la conoscenza delle proprie possibilità oltre che dei propri limiti; - fornire sostegno alle famiglie dei minori con disabilità.
DESCRIZIONE	<p>Per rispondere alle carenze assistenziali ed ai bisogni specifici dei minori con disabilità anche gravissime (paralisi cerebrali infantili, con tetraparesi o emiparesi, patologie genetiche o post traumatiche con compromissione del sistema nervoso centrale) individuati dai Servizi Sociali del Comune di Numana, nel periodo di sospensione dell'attività scolastica, nasce l'idea progettuale che, anzi, valorizza il maggior tempo vuoto a disposizione per programmare attività di lavoro motorie sull'autonomia in misura intensiva e con l'aggiunta dell'interazione tra pari.</p> <p>Nella sostanza, sulla scorta dei risultati positivi raggiunti negli ultimi due anni, il progetto ripropone ai minori attività mattutine e pomeridiane basate su un trattamento intensivo completo di attività rieducative di gruppo con il metodo di Conductive Education, un metodo innovativo di origine ungherese che si realizza in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori specializzati e approccia la disabilità in modo globale. Ogni attività è basata sull'integrazione di attività motorie e cognitive il cui obiettivo principale è quello di promuovere l'indipendenza, migliorare la mobilità, il linguaggio e le abilità mentali dei minori disabili mantenendo attive, il più possibile, anche le risorse residue. Queste attività possono essere svolte in maniera piacevole e rilassante sotto forma di divertimento e sollievo sia per i ragazzi che per i genitori, per questo motivo, oltre alle attività svolte di mattina con terapisti</p>

specializzate che allenano quotidianamente i ragazzi con attività mnemoniche e motorie, le attività ludico-ricreative, sociali e di inclusione avverranno nella spiaggia per disabili di Numana (adibita con le adeguate attrezzature dallo stesso Comune) e nel Parco del Conero nella decade successiva a ferragosto.

Quelle mattutine sono svolte presso la sede dell'Associazione Orizzonte Autonomia Onlus a Camerano e prevedono:

1. sessioni individuali o in piccoli gruppi omogenei durante i quali si effettuano esercizi fisici finalizzati a stimolare e a migliorare le capacità individuali dal punto di vista dell'attenzione, equilibrio, inseguimento visivo, attenzione, motricità fine, quali:

- a) *lying program* (lavoro a terra, sdraiati), costituito in genere da massaggi muscolari, allungamenti, rotolamenti ed esercizi posturali;
- b) *sitting program* (lavoro da seduti) basato sul controllo del capo e del tronco, sulla coordinazione degli arti superiori e sulla coordinazione occhio-mano;
- c) *standing program* (lavoro in piedi) in cui i ragazzi si devono concentrare per mantenere la posizione eretta, sulla reazione di sostegno, sul passaggio posturale seduto-in piedi e (per chi può) sul passo;

2. lavoro sulle autonomie che riguarda come ogni bambino entra nella struttura, cosa fa prima di iniziare gli esercizi (aspetti pratici come svestirsi, togliere i sandali, ecc.) e cosa fa prima di uscire (rivestirsi, utilizzare il bagno, lavarsi le mani, rimettersi i sandali, ecc.).

Particolare attenzione verrà dedicata alla gestione dei pasti che di solito vengono consumati nella prima parte della giornata: una merenda a metà mattina e il pranzo alle ore 13.00: in entrambi i casi i minori sono sostenuti ed incentivati a mangiare e bere il più possibile in autonomia.

Quelle pomeridiane si svolgeranno prevalentemente all'aperto e incentrate prevalentemente sul valore e sul piacere dell'esperienza alla quale spesso i minori con disabilità devono rinunciare a causa della presenza di barriere architettoniche e di mancanza di organizzazione con:

a) attività presso la spiaggia di Numana, contesto predisposto per accogliere bambini e ragazzi disabili i quali avranno la possibilità di interagire con altri coetanei

b) attività acquatiche per quattro pomeriggi con il supporto e la professionalità degli operatori dell'Associazione Monsub che opera da oltre venti anni nell'ambito degli sport subacquei ed affiliata con l'Associazione HSA Italia, creata per avvicinare le persone con disabilità al mondo della subacquea;

	<p>c) una esperienza in barca, in mare aperto; a seconda di ogni specifica disabilità, si potranno sperimentare approcci differenti di contatto con l'acqua;</p> <p>d) passeggiata con il gruppo di volontari della Fondazione denominato InSuperAbily nel territorio del Parco del Conero con i mezzi speciali Joelette (carrozze da trekking monoruota) e Uniroller (passeggini da trekking e corsa a tre ruote). Questi permetteranno di addentrarsi in zone dove le normali carrozzine non possono accedere, realizzando un percorso negli meravigliosi scenari del Parco e in modo inclusivo per gli utenti e le loro famiglie.</p>
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Un gruppo di minori con disabilità anche gravissime (paralisi cerebrali infantili, con tetraparesi o emiparesi, patologie genetiche o post traumatiche con compromissione del sistema nervoso centrale) individuati dai Servizi Sociali del Comune di Numana.
EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Famiglie dei minori coinvolti
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di nuove competenze psicofisiche e di piccole autonomie attraverso la gestione delle piccole azioni legate alla quotidianità; - miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore mostrato attraverso l'attiva partecipazione alle attività ludico ricreative; - accrescimento del livello di socializzazione e inclusione sociale; - realizzazione di un supporto concreto alle le famiglie dei minori con disabilità.
SOGGETTO ATTUATORE	Associazione Orizzonte Autonomia
TIPOLOGIE DI SPESA DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Compenso per le due terapisti di Conductive Education; - spese di trasporto e alloggio per le due terapisti di Conductive Education; - compenso per le due educatrici; - compenso per i quattro esperti di subacquea.